



3 4 7 9 3 / 1 6

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/04/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA VESSICHELLI
Dott. FRANCESCA MORELLI
Dott. ROSSELLA CATENA
Dott. GRAZIA MICCOLI
Dott. ALFREDO GUARDIANO

SENTENZA
- Presidente - N. 1053
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 45777/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis) *quale parte civile*
nei confronti di:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 29/2011 TRIBUNALE di CALTANISSETTA,
del 17/04/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Enrico DELEHAYE, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile.

Per la parte civile ricorrente, l'avv. (omissis) ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 aprile 2015 il Tribunale di Caltanissetta, accogliendo l'appello proposto dall'imputata avverso la pronunzia di primo grado del Giudice di pace della stessa città, ha assolto (omissis) dal reato di diffamazione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", con conseguente revoca delle stazioni civili.

All'imputata era stato contestato il fatto di avere, nel corso della pubblica udienza tenutasi dinanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta in data 11 aprile 2013, proferito più volte epiteti del seguente tenore "malato mentale, drogato, alcolizzato", così offendendo la reputazione di (omissis) (ex marito della (omissis)), assente.

2. Propone ricorso per Cassazione la parte civile, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.

Denuncia il ricorrente che la motivazione della sentenza assolutoria è contraddittoria (perché in contrasto con il contenuto del verbale di udienza) e manifestamente illogica, perché ritiene *tamquam non essent* le dichiarazioni offensive, sebbene esse siano state rese alla presenza del difensore prima di iniziarne la verbalizzazione in forma riassuntiva.

Contesta inoltre il ricorrente l'assunto del Tribunale che ha ritenuto inutilizzabile, al fine di fondare una pronunzia di condanna a carico dell'imputata, la verbalizzazione delle sue dichiarazioni. Sostiene infatti che la sanzione dell'inutilizzabilità attiene alle prove acquisite nel corso di un processo e non ai verbali (atti pubblici) dai quali consti la commissione di reati.

Censura inoltre la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che "il contesto nel quale dette frasi furono pronunziate... induce a ritenere che la (omissis) abbia comunque utilizzato i riferiti epiteti offensivi in un'ottica prettamente difensiva, e cioè proprio al fine di giustificare quelle condotte a lei ascritte nell'ambito di quel procedimento e così andare esente da pena". Evidenzia il ricorrente che l'attenta lettura del verbale consente di ritenere non giustificabile la condotta processuale assunta dall'imputata, giacché il giudice fu costretto ad invitarla ad uscire dall'aula, evidentemente non riuscendo a contenere le intemperanze della stessa.

Sostiene altresì che, avendo il Tribunale adottato la formula assolutoria che esclude il dolo nella condotta dell'imputata, la sentenza non avrebbe fatto buon governo delle norme sostanziali, giacché la coscienza e volontà di offendere sono state pienamente integrate in ragione dell'accertata dinamica dei fatti: l'imputata era andata in escandescenze, aveva iniziato ad inveire contro il (omissis), aveva costretto il giudice a disporre il bonario allontanamento e aveva mostrato un coerente impeto offensivo esclamando "vergognatevi" uscendo dall'aula.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Invero, è pacifico che le frasi offensive siano state pronunziate dalla (omissis) nel corso di una udienza svoltasi dinanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta, nell'ambito di un processo penale nel quale la suddetta ricorrente era imputata e l'ex coniuge, (omissis), era persona offesa. Correttamente, quindi, il giudice dell'appello ha ritenuto che la condotta diffamatoria sia stata posta in essere "in un'ottica prettamente difensiva".

D'altronde, è altrettanto pacifico, sulla base della ricostruzione dei fatti e delle argomentazioni dello stesso ricorrente, che tra la (omissis), e il (omissis) vi fosse una forte conflittualità e che le frasi offensive siano state pronunziate dalla donna durante il suo esame dibattimentale, quando aveva perso il controllo nel rispondere alle domande sui fatti oggetto del processo penale e riguardanti sempre i rapporti problematici con l'ex marito.

Insomma, può ritenersi ricorrere nel caso in esame l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunziati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative, funzionale al libero esercizio del diritto di difesa - che, come è noto, è circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite e a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Questa Corte da tempo ha avuto modo di chiarire che l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., in base al quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi all'autorità giudiziaria, costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 cod. pen. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è applicabile sempre che le stesse riguardino l'oggetto della causa in modo diretto ed immediato. Deve essere esclusa, al contrario, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità, o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione (Sez. 5, n. 40452 del 21/09/2004, Ummarino ed altro, Rv. 230063).

Non ha errato, quindi, il giudice di appello nell'assolvere l'imputata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", riservata anche ai casi in cui venga accertata l'esistenza di una causa di giustificazione (Sez. 5, n. 22598 del 25/02/2010, Siggia, Rv. 247352).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2016

Il consigliere estensore

Grazia Miccoli

Il Presidente

Maria Vessichelli

Depositata in Cancelleria

Roma, il 10 AGO. 2016



Al Presidente del Tribunale
Luana Scatena